



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

#### Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «*Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*».

approvato nella seduta plenaria n. 119 dell'08/01/2024

tenutasi in modalità telematica

#### Premessa

Lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di espletamento delle procedure concorsuali straordinarie su base regionale, per esami e per titoli, riservate agli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, per l'accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) giudica positivamente l'attivazione di una fase di reclutamento relativa ad un settore in relazione al quale le procedure concorsuali sono state bloccate per ben venti anni. Come per le altre figure presenti all'interno del sistema scolastico nazionale, infatti, anche per i docenti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la stabilità degli organici rappresenta un valore aggiunto rispetto alla continuità didattica e all'implementazione di preziose sinergie professionali all'interno degli organi collegiali delle scuole a partire dai Consigli di Classe.

In relazione a quanto previsto dai criteri di valutazione della prova orale, il CSPI riscontra alcune incongruenze, rispetto ad altre procedure concorsuali, per quanto riguarda le tabelle di valutazione dei titoli allegate alla bozza di decreto.

Si richiama di seguito quanto indicato dagli allegati al provvedimento e si propone una tabella riepilogativa dei diversi criteri utilizzati.



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	Allegato E Infanzia	Allegato F Primaria	Allegato G Secondaria di I e II grado
Progettazione pedagogico/didattica	max 50 punti	max 48 punti	max 35 punti
Contenuti	max 12 punti	max 15 punti	max 35 punti
Inglese	max 12 punti	max 12 punti	max 10 punti
Tecnologia	max 12 punti	max 15 punti	max 10 punti
Esposizione/padronanza linguistica, ...	max 14 punti	max 10 punti	max 10 punti

L'impostazione complessiva tradisce, a parere del CSPI, un'idea di scuola centrata sulla didattica dei contenuti, per cui, ad esempio, alla progettazione pedagogico/didattica è attribuito un peso inversamente proporzionale al grado di scuola e alle competenze specifiche relative ai contenuti.

Il CSPI chiede di rendere i criteri di valutazione maggiormente coerenti tra loro in relazione a quanto indicato dai diversi allegati.

In relazione all'"*Allegato H - Tabella di valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale*", il CSPI rileva un'eccessiva articolazione della tabella rispetto a quelle previste dalle altre procedure concorsuali, che solitamente attribuiscono un *range* di punti in base alla votazione conseguita per il titolo di accesso e un punteggio predefinito rispetto ai titoli aggiuntivi. Trattandosi di max 50 punti, si rischia di attribuire il punteggio massimo tanto a chi ha un solo titolo con una votazione elevata, quanto a chi ha conseguito un maggiore numero di titoli valutabili, con un'evidente differenza di trattamento rispetto ai candidati delle altre procedure concorsuali.

Il CSPI propone, in analogia a quanto già previsto per le altre tabelle di valutazione dei titoli allegate ai bandi di concorso per l'accesso al ruolo docente, il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo nel caso di inserimento nella graduatoria di merito di una precedente procedura concorsuale per la stessa tipologia di posto.

Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema di Decreto in oggetto, auspicando l'accoglimento dei suggerimenti indicati.